

A seguito di convocazione del Ministro dei LL.PP con lettera dell'11 luglio 2000, in data 12 luglio 2000, si sono incontrate le parti ANAS e SATAP nella sede del Ministero dei Lavori Pubblici, onde esaminare la possibilità di addivenire ad una soluzione che non dia luogo a contenzioso giurisdizionale tra le parti e assicuri nel contempo la continuità dell'azione amministrativa diretta alla realizzazione della tratta autostradale Asti-Cuneo.

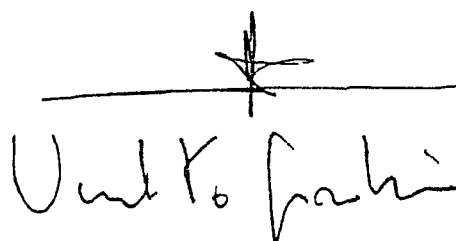
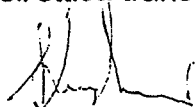
A seguito di prolungati confronti e approfondimenti, svoltisi nelle giornate del 12 e del 13 luglio 2000, sono state precisate le rispettive posizioni.

Indi, su invito del Ministro dei lavori pubblici davanti all'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo, capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, l'ANAS, nella persona dell'Amministratore, e la SATAP, nella persona del Presidente, intendono conciliare le rispettive posizioni espresse nel verbale, allegato 1 alla presente, redatto nel corso della riunione in data odierna, alle seguenti condizioni:

- a) risoluzione del rapporto relativo alla concessione per la costruzione e la gestione della tratta autostradale Asti-Cuneo;
- b) prosecuzione dei lavori relativi al lotto 1.1 "Massimini - Perrucca", con subentro dell'ANAS nel contratto di appalto stipulato dalla SATAP nei confronti della società controllata ITINERA S.p.A.. La società SATAP si impegna a che ITINERA S.p.A. esegua i lavori con un ribasso che, in mancanza di accordo, sarà stabilito, ai sensi dell'articolo 1349 c.c., dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
- c) subentro dell'ANAS nella convenzione di progettazione vigente alla data odierna con la Selpro s.r.l di Torino, con rilevazione, da parte dell'ANAS, dei costi sostenuti dalla concessionaria sino alla data odierna. Tali costi sono quantificati - come da bilancio al 31 dicembre 1999 - in lire 53.860.000.000 ed accettati dall'ANAS. Per i costi successivi e per gli impegni assunti, in mancanza di accordo tra le parti, si procede ai sensi dell'art. 1349 c. c., demandando la relativa quantificazione al Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
- d) definizione transattiva di ogni e qualsiasi vertenza e questione in ogni e qualsiasi sede (civile, penale ed amministrativa), con il riconoscimento della proroga della concessione dell'Autostrada Torino Alessandria- Piacenza fino al 30 giugno 2017.

A tale data si perviene computando:

- 1) in applicazione della direttiva interministeriale 20 ottobre 1998 n. 283, il valore del contenzioso tariffario conseguente all'applicazione del IV atto aggiuntivo;
- 2) il valore del contenzioso "altro" esistente tra le parti;
- 3) nell'ottica transattiva:



- a) la diminuzione del valore patrimoniale della SATAP conseguente all'abbandono della concessione del tratto autostradale Asti - Cuneo;
- b) senza che il presente atto possa costituire un riconoscimento di responsabilità a qualunque titolo della SATAP, i rilievi avanzati dall'ANAS in merito alla gestione pregressa a partire dal 1991;
- c) l'impegno della SATAP a realizzare gli interventi infrastrutturali sulla tratta Torino - Piacenza indicati nel V atto aggiuntivo e riportati in allegato.(2).

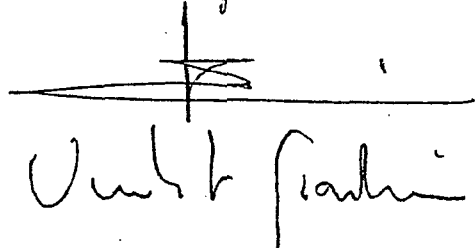
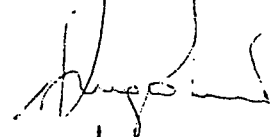
Si è tenuto conto altresì che, in forza del presente atto, vengono meno, oggettivamente, tutte le facoltà di recesso, di annullamento, di decadenza spettanti all'ANAS per fatti della SATAP che risultano noti alla data del presente accordo, salve, comunque, le potestà ministeriali.

Con il presente atto le parti dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra, impegnandosi ad abbandonare tutti i giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite e rinuncia da parte dei legali alla solidarietà prevista dall'articolo 68 della legge professionale forense.

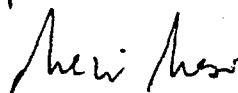
Verrà altresì abbandonata, in forza del presente atto, la costituzione di parte civile dell'ANAS nei procedimenti penali relativi a fatti connessi alla pregressa gestione della SATAP.

Il presente accordo sarà attuato attraverso i procedimenti (delibere, approvazioni, pareri etc.) che regolano i rispettivi statuti e ordinamenti, restandosi inteso che, fino alla piena efficacia dell'atto, le parti si ritengono impegnate, anche sul piano della buona fede e correttezza, a non pregiudicare medio tempore la posizione dell'altra parte, dando corso in via d'urgenza da parte dell'ANAS subentrante a tutte le attività dirette a non interrompere i lavori e a quanto necessario alla realizzazione della tratta autostradale Asti - Cuneo.

ROMA. 14 luglio 2000 ore 1.



Per psm di atto



Ministero dell'Ambiente

①
 Divisione alle ore 15.00. Dopo ampia discussione,
 si procede a definire la posizione delle due
 parti:

1.

Si ordina al conteso sofferzo:

L'ANAS esprime la seguente posizione:

conteggi calcolati IV Atto aggressivo
 e decurtazioni maggiori v.l. e compensati
 per un numero di anni pari 6,28

Valore di considerare V atto aggressivo

14,74, al netto delle
 decurtazioni dei gradienti sofferzo:
 12,72

SATAP:

IV Atto aggressivo 17 anni

V " " 15 anni

me da verbale 4.08.99, senza decurtazioni

richiesta del
 riunione del

Valore patrimoniale delle società e

seguito del rendi meno delle locazione.

ANAS

78,728 mld

(2)

SATAP

350-450 mld
a seconda
del criterio di
Valutazione -

i. Costo dei progetti

ANAS

58,500 alla data
del 30.06.00
(valore di bilancio)

SATAP

valore di bilancio +
8% per spese generali -

Il Ministero chiede di avere agli atti il
contratto

Richieste ANAS su
proposte in
relazione
Devoluzione di maggiori titoli

Che comunque avrebbe conseguito
senza alcune operazioni effettuate e contestate dall'ANAS
nel periodo 91-99,
pari a $\pm$ 118 mld -

SATAP : risponde su tutte queste
richieste -

5. Ulteriori punti

(3)

5.1 : lavori 1/1 (1° lotto)

ANAS: valore ^{secoli} attuale del netto
del lavoro del 28,87%
60,108 udd

Tale determinazione del 28,87%
deriva dall'operazione delle medie
alle già per lavori ~~per~~ analoghi
effettuate dall'ANAS nel Nord Italia
all'ultimo semestre.

SATAP : ~~da~~ ~~esegui~~

e SATAP ha rappresentato
all'ANAS la necessità di di-
porre delle relative documentazioni
e lettere ~~del~~ con un offetto
= libero del 15%, in sede di
documento provvisorio

ff

3
3
3

D. D.

(4)

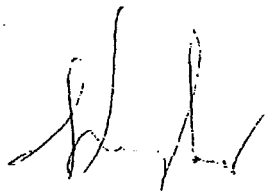
SATAP:

Chiede rimborso somme
anticipate per espropria-
e altre ~~spese~~ direzionali
lavori e quant'altro documenti
come segue.

Le archieve perenni di SATAP
vennero espunte solo in un'attesa
di definizione globale e transitoria
strutturale di tutto il materiale
formale e sostanziale che ANAS e
SATAP

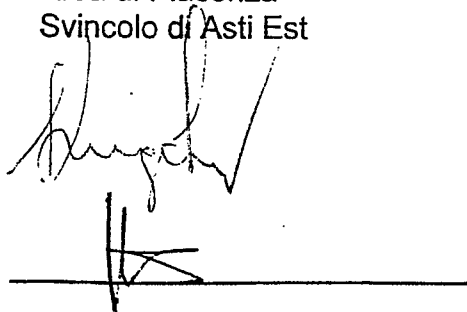


12.7.2000



Allegato 2

Area di Piacenza
Svincolo di Asti Est



WA
4

PAGINA BIANCA

CONVENZIONE ANAS-SATAP STIPULATA IN DATA 2 NOVEMBRE 2000.
COMUNICAZIONE AVVENUTA REGISTRAZIONE DA PARTE
DELLA CORTE DEI CONTI IL 17 MAGGIO 2001

PAGINA BIANCA



Ministero dei Lavori Pubblici
DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE
Divisione ... UT IV
Prot. n. 696 Allegati

ANTICIPATA A MEZZO FAX

Roma, 25 MAG. 2001 20.....

Ente nazionale per le strade
Via Monzambano, 10
00185
ROMA

OGGETTO: Convenzione ANAS - SATAP stipulata in data 2 novembre 2000. Comunicazione avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti.

Per il seguito di competenza, si trasmette copia del decreto interministeriale 27 dicembre 2000, n. 1720/UT IV, di approvazione della convenzione in oggetto, registrato dalla Corte dei Conti il 17 maggio 2001, Reg. 2, fgl. 28.

IL DIRETTORE GENERALE



Il Ministro dei Lavori Pubblici

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

STA la convenzione stipulata in data 3 giugno 1977, n. di rep. 14779, approvata - ai sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287 - , con D.L. 22 luglio 1977, n. 256, e successivi atti correttivi e modificativi del 21 ottobre 1982, n. 17160 e del 1° luglio 1986 n. 18660 approvati successivamente con D.L. 4791 del 1° marzo 1983, n. 1610/1 e dell'8 dicembre 1986 con cui è stata affidata alla Società Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza S.p.A. la concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada A21 Torino - Alessandria - Piacenza;

STA la convenzione aggiuntiva stipulata in data 27 settembre 1990, n. 20305, approvata con D.L. n. 2277 del 5 aprile 1991, con la quale è stata affidata alla predetta Società la concessione di costruzione ed esercizio del collegamento tra la A6 e la A21 Asti - Cuneo;

VISTI l'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, che hanno rispettivamente disposto la sospensione del rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade e la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto;

VISTO l'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531, il quale ha disposto che la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, prevista dall'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è riferita esclusivamente ai soli lavori di primo impianto, con esclusione di eventuali successivi interventi di adeguamento di autostrade già concesse, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessione viarie e raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello del servizio;

VISTO l'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, che consente di adeguare la viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti o già finanziati ai valichi di confine e quella al servizio delle grandi aree metropolitane;

VISTO il D.L. 1 aprile 1989, n. 121, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, recante "Interventi Infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio 1990", che ha consentito la realizzazione di un programma straordinario di interventi anche per opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373;

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che conferisce al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di emanare direttive per la revisione, tra l'altro, delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;

VISTA la deliberazione 21 settembre 1993 con la quale il CIPE ha emanato, in attuazione della norma sopracitata, le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali, per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato;

VISTO l'art. 8 della citata delibera CIPE 21 settembre 1993, che prevede che in sede di definizione dei nuovi strumenti convenzionali vengano verificati gli eventuali squilibri economico - finanziari derivanti dai mancati adeguamenti tariffari e transattivamente risolto l'esistente contenzioso insorto anche in materia di canoni devolutivi;

VISTO l'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha previsto che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50%, per i primi tre anni e dell'1% per gli anni successivi, da calcolarsi sugli introiti netti da pedaggio del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha stabilito che con il rinnovo delle convenzioni revisionate, in applicazione dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade, nonché l'esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di mutui;

VISTO l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, in base al quale l'approvazione della concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

VISTA la deliberazione 7 dicembre 1994 con la quale il CIPE ha emanato direttive per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

VISTA la deliberazione 21 dicembre 1995 con il quale il CIPE ha emanato ulteriori direttive in ordine alla determinazione dei livelli tariffari;

VISTE le successive delibere dello stesso Comitato in data 26 febbraio 1996 e 26 giugno 1996, con cui sono stati dapprima sospesi e poi ripristinati gli effetti della predetta deliberazione del 21 dicembre 1995;

CONSIDERATO che il CIPE, con delibera del 20 dicembre 1996 ha, tra l'altro, dato indicazioni per la predisposizione del modello unificato di piano finanziario che, ai sensi della delibera 21 dicembre 1993, è lo strumento per pervenire alla revisione della convenzione e degli atti aggiuntivi;

CONSIDERATO che il CIPE, con la medesima delibera del 20 dicembre 1996, al punto 2.3., ha fissato al 31 dicembre 1997 il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali con le società concessionarie;

CONSIDERATO che il CIPE, con delibera del 3 dicembre 1997, n.213, ha sostituito la formula riportata nella seconda parte del punto 1.2 della menzionata delibera dello stesso Comitato, assunta in data 20 dicembre 1996;

CONSIDERATO che il CIPE, con successive deliberazioni del 18 dicembre 1997, n. 246, del 9 luglio 1998, n. 68, dell'11 novembre 1998, n. 131 e 14 maggio 1999 ha, tra l'altro, via via differito al 30 giugno 1998, al 31 ottobre 1998, al 31 marzo 1999 ed al 31 dicembre 1999, il termine previsto al punto 2.3 della deliberazione dello stesso Comitato, assunta in data 20 dicembre 1996;

VISTO il decreto interministeriale 15 aprile 1997, n.125, con cui è stato approvato il modello unificato di piano finanziario;

VISTO il parere del Consiglio di Stato del 23 luglio 1997, n. 1715, in ordine allo schema di convenzione, predisposto ai fini della revisione delle convenzioni autostradali da effettuarsi ai sensi del menzionato art. 11 della legge n. 498/92 e sottoposto al medesimo Organo Consultivo dal Ministero dei lavori pubblici;

VISTA la direttiva n. 283 del 20 ottobre 1998, con la quale il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrata dalla Corte dei Conti in data 18 dicembre 1998, ha ulteriormente definito la disciplina della revisione delle convenzioni tra l'ANAS e le società concessionarie di autostrade, con riferimento alla durata

delle concessioni vigenti, alla definizione del contenzioso, ai piani di rimborso al Fondo Centrale di Garanzia ed alla successione tra concessionari alla scadenza della concessione vigente;

VISTO il parere del Consiglio di Stato del 21 Aprile 1999, n. 547, in ordine alle modifiche apportate, sulla base della menzionata direttiva n. 283/98, allo schema di convenzione precedentemente predisposto ed in ordine al quale lo stesso Organo Consultivo si era espresso con il citato parere n. 1715/97;

VISTO l'art. 19 della legge 30 aprile 1999 n. 136, che, al comma 3, prevede che gli Enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade, disponendo che le attività di impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle Società stesse attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre Società;

CONSIDERATA la necessità, in relazione a quanto stabilito in tali disposizioni, nonché al fine di meglio disciplinare la complessità dei rapporti maturati nel tempo anche alla luce della normativa intervenuta in materia di opere pubbliche, di pervenire ad una revisione del rapporto concessorio;

VISTA la convenzione stipulata in data 2 novembre 2000 tra l'Ente nazionale per le strade e la Società Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza, con la quale, tra l'altro, viene risolto il rapporto convenzionale relativo alla concessione della tratta autostradale Asti-Cuneo;

VISTI gli allegati alla medesima convenzione costituiti da:

Allegato A) : tariffe di pedaggio;

Allegato B) : indicatore di produttività;

Allegato C) : indicatore di qualità;

Allegato D) : aggiornamento tariffario;

Allegato E) : piano finanziario;

Allegato F) : Classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione;

Allegato G) : Scadenze delle concessioni di servizi;

Allegato H) : Dichiarazione di cui all'art.5, comma 6, della Direttiva Interministeriale n. 283/98.

VISTI i pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 088186 del 1° settembre 2000 e n. 107284 del 20 settembre 2000:

DECRETA

Art. 1

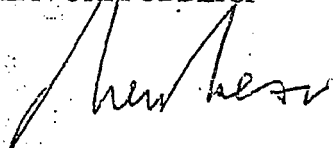
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, è approvata la convenzione del 2 novembre 2000, stipulata tra l'Ente nazionale per le strade e la Società autostrada Torino - Alessandria - Piacenza S.p.A., unitamente al piano finanziario ed agli altri allegati indicati in premessa che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2

L'efficacia della convenzione approvata con il presente decreto decorre dalla data di comunicazione alla società concessionaria, da parte dell'ANAS, dell'avvenuta registrazione del presente decreto.

Roma, 27 DIC. 2000

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

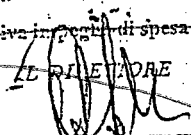


UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il Ministero dei Lavori Pubblici

Visto e sanzionato al n° 6 in data 8-1-2001
U.P.B. / / Div. 2a

del Registro dei decreti dai quali non deriva impegno di spesa

IL DIRETTORE



IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vincenzo Vin